



REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVÌ

Provincia di Cuneo

***PROGETTO RELATIVO AL TAGLIO DEL
LOTTO BOSCHIVO COMUNALE
DENOMINATO "COSTA LUNGA SERRA II"***

CAPITOLATO D'ONERI

Il Tecnico incaricato
Dott. For. Davide SAGNELLI



MONDOVÌ OTTOBRE 2025

STUDIO ASSOCIATO ECOLAND

Dott. Davide SAGNELLI – Dott. Giuseppe LOBERA

VIA RISORGIMENTO, 6 - 12084 MONDOVÌ - TEL.+FAX 0174/552654 - E-MAIL ECO.LAND@LIBERO.IT

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVÌ

Capitolato d'Oneri

(redatto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste 4 novembre 1957)

per la vendita a corpo del materiale legnoso proveniente dall'utilizzazione del lotto boschivo denominato "COSTA LUNGA SERRA II", di superficie netta pari a ha 16-00-00 individuato catastalmente al Foglio n° 12 – Mappale 2/p in territorio del Comune di Roccaforte Mondovì e in proprietà del Comune di Villanova Mondovì, da allegare agli atti di vendita di cui costituirà parte integrante.

1

A) CONDIZIONI GENERALI E DISCIPLINARE SPECIALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Art.1 - Ente che effettua la vendita

Il Comune di Villanova Mondovì affida il materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo costituiti da popolamento di faggio in parte in purezza ed in parte largamente infiltrato con essenze di abete rosso e larice in località Costa Lunga Serra, per una superficie netta di 16-00-00 ettari con specifiche di estensione e caratteristiche qualitative così come si evince dagli elaborati tecnici annessi al progetto, da considerarsi parte integrante del presente capitolato.

Art. 2 - Forma di vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di € 48.994,10 (diconsi euro quarantottomilanovecentonovantaquattro/10) al netto dell'IVA ripartiti come di seguito:

Specie	U.M.	Prezzo unitario proposto a base d'asta (€)	Quantità	Importo a base d'asta(€)
Faggio	ql	2,0	14.500 q.li	29.000,00
Larice da travatura	ql	5,0	634	3.170,00
Larice da imballaggio	ql	2,5	3.804	9.510,0
Larice da cippato	ql	0,5	1.902	951,0
Abete rosso da imballaggio	ql	2,5	2.245,8	5.614,50
Abete rosso da cippato	ql	0,5	1.497,2	748,60
IMPORTO COMPLESSIVO €:				48.994,1

Art. 3 – Condizioni, prezzo e rischi di vendita

Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario le spese amministrative compresa l'eventuale realizzazione di piste forestali e piste d'esbosco temporanee, sistemazioni e/o adeguamenti di piste esistenti comprensiva della progettazione e dell'iter autorizzativo ai sensi della vigente normativa.

Prima di procedere all'offerta, le ditte partecipanti al procedimento di vendita potranno richiedere all'Ente venditore di rendere noto, in maniera sia pure approssimativa, gli oneri relativi alle spese di cui al comma precedente.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Aggiudicatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, garantisce i confini del lotto individuando, per la componente a fustaia, il numero e la specie delle piante da abbattere martellate o contrassegnate con vernice indelebile di colore rosso così come indicato nel progetto da considerarsi parte integrante del presente capitolato; non vengono garantite le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarci.

Il lotto è costituito da un corpo unico.

Le piante da seme da abbattere al di sopra della classe diametrica dei 30 cm sono state individuate mediante martellata.

All'interno del lotto boschivo sono state effettuate n° 5 aree di saggio dove si è proceduto alla contrassegnatura di tutte le piante da abbattere (con vernice rossa) sia nella componente da seme sia in quella cedua. Le aree di saggio sono rappresentative delle varie tipologie di soprassuolo; la ditta aggiudicataria dovrà applicare alla totalità delle superfici le modalità di taglio individuate nelle rispettive aree di saggio.

Art. 4 - Materiale legnoso in vendita

Il lotto da utilizzare è costituito da un corpo unico su una superficie complessiva netta pari a ha 16.00.00. Il lotto è racchiuso entro i seguenti confini:

- **Nord:** lotto boschivo Costa Lunga Serra recentemente oggetto di interventi selvicolturali;

- **Est:** Incisioni secondarie confine con medesima proprietà del Comune di Villanova Mondovì;
- **Sud:** Spartiacque confine con Comune di Chiusa Pesio;
- **Ovest:** superfici boschive di medesima proprietà.

Per i confini del lotto e per le piante assegnate al taglio è necessario fare riferimento al progetto ed alle planimetrie allegate al progetto stesso che è da considerarsi parte integrante del presente capitolato.

La contrassegnatura è stata fatta dal **Dott. for. Davide Sagnelli** con il martello forestale n° "CN 143 A".

Art. 5 - Procedimento di vendita

La vendita avrà luogo a mezzo di Asta Pubblica ai sensi dell'art.2 del presente Capitolato nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta.

Art. 6 - Documenti

Per essere ammessi alla gara concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista dall'avviso d'asta.

Art. 7 - Incompatibilità

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite di lotti boschivi;
- c) coloro a cui carico sussistono misure o condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità, di essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
- c) coloro che non risultino iscritti all'Albo delle Imprese Forestali secondo quanto previsto dal Regolamento regionale n. 8 del 29 dicembre 2020.**

Art. 8 - Esclusione dall'asta

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta i concorrenti per i quali ricorrono i motivi di incompatibilità di cui al precedente art. 7 senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta.

Art. 9 - Validità degli obblighi assunti dalle parti

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che l'Ente è comunque tenuto a specificare, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 11 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 10 - Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

Il verbale di aggiudicazione terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'onori.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Art. 11 - Deposito cauzionale

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima e comunque prima di iniziare i lavori in bosco, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali **nella misura del dieci per cento dell'importo del contratto**. La garanzia cauzionale avrà validità per tutto il periodo dell'utilizzazione boschiva e comunque fino all'approvazione della dichiarazione di regolare esecuzione.

Art. 12 - Rescissione del contratto per mancata cauzione

Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 11 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara. In caso di morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di rescindere il contratto senza alcun indennizzo.

Art. 13 - Pagamento del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo:

- a) una metà del prezzo di aggiudicazione alla stipula del contratto;
- b) la seconda metà del prezzo di aggiudicazione prima di iniziare l'esbosco del materiale legnoso e comunque, in caso di andamento non lineare delle operazioni di taglio, non oltre il **30 dicembre del 2026**.

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso sospenderà l'utilizzazione e potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall' art.12.

Art. 14 - Consegna del bosco

Con la stessa comunicazione dell'approvazione e della registrazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna, entro 30 giorni, il materiale venduto.

La consegna è subordinata all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e del relativo capitolato d'oneri ed in particolare di quelli di cui agli art. 11 e 12 del presente Capitolato. Un delegato del Comune per la consegna darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente che sono spiegati in modo esaustivo, compresi e accettati senza riserve i termini e i segnali che ne fissano l'estensione, le prescrizioni da utilizzarsi nel taglio, le piante da rilasciare per riserva, le strade di esbosco e le vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio del bosco, a norma del successivo art. 16.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, questa si considera come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal novantesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione del contratto anche se la consegna avvenga successivamente. Trascorsi quattro mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 13 alla

rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

Art. 15 - Giorno di inizio dei lavori

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente ed alla Stazione Forestale il giorno in cui saranno iniziati i lavori di utilizzazione del bosco.

Art. 16 - Termine del taglio

L'autorizzazione degli interventi di taglio e sgombero del legname avrà la durata di 5 anni a far data dall'autorizzazione regionale (DD. 873/A1618A/2025 del 17/11/2025) saranno possibili proroghe motivate da concordarsi con la committenza. Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 17 - Divieto di subappalti

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art.12.

B) DISCIPLINARE GENERALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

Art.18 - Rispetto delle norme forestali

L'Aggiudicatario, nel corso dell'utilizzazione forestale, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato, sia dei regolamenti e delle leggi in vigore in materia forestale, di utilizzazioni forestali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 19 - Piante ingombranti i tracciati d'esbosco

Le piante eventualmente ingombranti i tracciati di esbosco e non contrassegnate, saranno assegnate al taglio e stimate da un tecnico forestale abilitato. La ditta aggiudicataria potrà procedere al taglio e esbosco delle suddette piante solo dopo aver corrisposto all'Ente Proprietario il valore delle stesse.

Art. 20 - Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

Art. 21 - Modalità di esecuzione dell'utilizzazione forestale

Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d'arte. Il taglio deve essere effettuato con strumenti ben taglienti. La superficie di taglio deve essere lasciata liscia, inclinata e convessa (a «schiena d'asino» o a «chierica di monaco») e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a regola d'arte. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

I lavori di utilizzazione forestale dovranno essere condotti secondo le seguenti modalità:

- a) I lavori di utilizzazione forestale andranno iniziati solo dopo il versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione o dopo la consegna qualora prevista.
- b) Nel lotto boschivo l'Aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante d'alto fusto da tagliarsi.
- c) Nel corso dei lavori non si dovranno causare danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco; prima di procedere al taglio ed esbosco delle piante danneggiate in maniera irreversibile dovrà essere avvisata la Committenza e la Stazione Forestale competente per territorio.
- d) La ramaglia e i residui della lavorazione andranno concentrati negli spazi liberi dalla vegetazione arborea e dalla rinnovazione, gli eventuali cumuli non dovranno avere dimensioni medie superiori a 5 metri steri.
- e) L'esbosco dei prodotti si farà per i tracciati previsti in progetto; tutti i tracciati d'esbosco e le piste forestali di accesso al lotto boschivo dovranno essere sistemati al termine dei lavori.
- f) Nel corso dei lavori non si dovrà causare alcun danno alla rinnovazione gamica o agamica presente in bosco.

In ogni caso dovranno essere osservate le prescrizioni del regolamento regionale forestale.

Art.22 - Penalità

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili le

etichette con il numero progressivo su apposita specchiatura della ceppaia delle piante da tagliarsi.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni contrassegnatura o specchiatura resa illeggibile o asportata;
- di € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di taglio prima del versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione o prima della consegna qualora prevista;
- di € 100,00 (euro cento/00) per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;
- di € 20,00 (euro venti/00) per ogni moncone o pianta di piccolo diametro assegnata e non tagliata;
- di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto;
- per ogni pianta d'alto fusto o pollone tagliati e non assegnati al taglio, stroncati o danneggiati dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, a fronte della stima insindacabile del volume o peso fatta dal tecnico in sede di collaudo, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di contratto della pianta, in caso la specie non fosse assegnata al taglio, si considererà la specie di maggior valore in capitolato;
- di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni pianta indicata al taglio e non tagliata ed esboscata;
- di € 30,00 (euro quaranta/00) per ogni metro lineare di pista forestale sterrata danneggiata e non ripristinata;
- di € 2.000,00 (euro tremila/00) ogni cento metri di tracciato di esbosco aperto e non risistemato al termine dei lavori di esbosco.

Art. 23 - Sospensione del taglio

L'Amministrazione dell'Ente si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con posta elettronica certificata, il taglio e anche l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti del tecnico forestale incaricato, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in

materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dal tecnico forestale incaricato fatta salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria redatta da tecnici competenti nominati dall'Amministrazione dell'Ente predetto salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 24 - Ripulitura della tagliata

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti.

Art.25 - Obblighi dell'Aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dell'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.
- 5) a ripristinare le vie di esbosco pubbliche livellando il fondo, ripristinando i fossi laterali e le scoline trasversali.
- 6) a rispettare le indicazioni del progetto e della Determina regionale di autorizzazione al taglio.

Art.26 – Viabilità, vie di esbosco e piazzali di deposito e di carico

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dal tecnico forestale responsabile.

Non sarà consentita l'apertura di strade, piste o vie di esbosco diverse da quelle previste ed autorizzate con il progetto di taglio. Eventuali vie d'esbosco realizzate all'interno del lotto dall'aggiudicatario dovranno conformi a quanto stabilito all'art. 52 del Regolamento

forestale e al termine dei lavori dovranno essere chiuse mentre le superfici interessate dovranno essere correttamente ripristinate.

L'onere per la progettazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni di legge e l'onere per la realizzazione/manutenzione straordinaria della viabilità è a carico dell'aggiudicatario.

L'Ente aggiudicatario non risponde di danni arrecati sulle viabilità comunali di accesso al lotto oggetto di intervento e/o di eventuali limitazioni di portata sulle medesime.

10

Art.27 – Ultimazione dei lavori

Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa alla struttura regionale competente la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta per conto dell'Ente appaltante, da un Tecnico forestale abilitato, così come previsto dal comma 7 dell'art. 6 del Regolamento Forestale. Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante.

Art.28 - Disponibilità della cauzione

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'Aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art.29- Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione e con le modalità contemplate nell'art.11. In caso di ritardo l'aggiudicatario dovrà versare gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art.30 – Assicurazione operai

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Art.31 - Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari. L'ente proprietario non assume alcuna responsabilità in caso di danni su viabilità di accesso al fondo di proprietà pubblica o privata.

Art.32 - Responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art.33 - Riconsegna del lotto e svincolo deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario.

Il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo, sempre, il disposto degli articoli n. 29 e 30.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art.34 - Applicazione Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato saranno applicate le norme previste dalla Legge 18 novembre 1923, n.2440, dal Regolamento 23 maggio 1924, n.827 e dal Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste 4 novembre 1957 di approvazione del Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale, dal DL 3 aprile 2018, n. 34 (Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali), dalla L.R. 04/09 e relativo regolamento forestale regionale.

Art.35 - Infrazioni non contemplate

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

Art. 36 - Vigilanza e sanzioni

Le disposizioni del presente Capitolato d'oneri si aggiungono e non sostituiscono quanto previsto in materia di vigilanza e sanzioni dalla L.R. 04/09 Capo VII art.35 e 36.

A tal proposito si ricorda che le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni alle disposizioni della L.R. 04/09 e al regolamento forestale, sono esercitate:

- dal personale regionale incaricato che, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite, assume il ruolo di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;
- dal corpo dei Carabinieri Forestali nell'ambito delle competenze a esso attribuite
- dalle guardie provinciali.

Art.37 - Conoscenza del Capitolato da parte dell'Aggiudicatario

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo n. 9, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

Agli effetti tutti dell'art. 1341 Codice Civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione del presente Capitolato che approva incondizionatamente.

DATA E LUOGO

FIRMA